

Legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet)

del 18 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2007)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24^{bis} capoverso 2, 24^{quinquies} capoverso 2, 24^{septies}, 27^{sexies}, 37^{ter} e 85 numero 1 della Costituzione federale¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 1998²,

decreta:

Art. 1 Compiti federali

Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti:

- a. rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero;
- b. partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali;
- c. mette in guardia contro pericoli meteorologici;
- d. appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero;
- e. provvede all'approntamento di informazioni climatologiche e all'attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano;
- f. assicura la sorveglianza della radioattività nell'atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici;
- g. promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica;
- h. fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività.

RU 2000 664

¹ [CS 1 3; RU 1957 1065, 1971 905, 1973 1049, 1976 715]. Vedi ora gli art. 64, 74, 76, 87, 118 e 173 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² FF 1998 3243

Art. 2 Unità amministrative competenti

¹ Il Consiglio federale designa le unità amministrative che svolgono i compiti di cui all'articolo 1. Designa in particolare l'ufficio federale che funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale (Ufficio federale); tale ufficio rappresenta la Confederazione Svizzera presso l'Organizzazione meteorologica mondiale.

² Nell'adempiere i loro compiti, le autorità amministrative competenti tengono conto dei bisogni delle diverse parti e regioni linguistiche del Paese.

Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni

¹ Nell'ambito dei compiti della Confederazione di cui all'articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione.

² L'Ufficio federale provvede a stabilire l'offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza.

³ L'Ufficio federale riscuote emolumenti per queste prestazioni. Gli emolumenti possono essere graduati in funzione del genere di utilizzazione. Nel calcolo degli emolumenti si devono tenere adeguatamente in considerazione l'utilità generale delle informazioni meteorologiche e climatologiche nonché i bisogni dei Cantoni e della scienza.

Art. 4 Prestazioni supplementari

¹ L'Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente.

² L'offerta di prestazioni supplementari dev'essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla.

³ L'Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall'offerta di base.

Art. 5 Collaborazione e partecipazioni

¹ Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio federale può collaborare con organizzazioni svizzere, estere o internazionali di diritto pubblico o privato. Può dichiarare che la Confederazione Svizzera vi aderisce o vi partecipa.

² Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere trattati internazionali in materia. Può delegare questa competenza all'Ufficio federale qualora detti trattati contengano esclusivamente disposizioni tecniche.

Art. 5a³ Contributi per la partecipazione a programmi internazionali

¹ Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare contributi per la partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni e istituzioni internazionali nel campo della meteorologia e climatologia a livello internazionale.

² Il Consiglio federale fissa l'importo dei contributi e disciplina la procedura.

³ In merito alle prestazioni, il Consiglio federale può stipulare con terzi appositi accordi; vi stabilisce il genere della partecipazione e l'entità delle prestazioni.

Art. 6 Esecuzione di compiti da parte di terzi

Il Consiglio federale può, mediante contratto, trasferire interamente o in parte a terzi determinati compiti previsti nella presente legge.

Art. 7 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. la legge federale del 27 giugno 1901⁴ concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia;
- b. il decreto federale del 9 dicembre 1921⁵ concernente l'ingrandimento del Servizio della Stazione centrale svizzera di meteorologia a Zurigo.

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 2000⁶

³ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4881 4882, FF 2005 4837).

⁴ [CS 4 276; RU 1957 283 art. 3]

⁵ [CS 4 278]

⁶ DCF del 23 feb. 2000.

